

Allegato A

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE "STUDIO RIZOMA"

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione culturale senza fini di lucro con la denominazione di "STUDIO RIZOMA". L'associazione aderisce e collabora con una rete di associazioni e enti no profit europei che è conosciuta con il nome di "European Alternatives".

Art.2 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 SEDE

L'associazione ha sede legale in Palermo, via Mario Rutelli 38 – CAP 90143 (presso lo studio professionale del dott. Alessandro Cillino). Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 4 NATURA, CARATTERE E SCOPI

L'Associazione opera in ambito sociale e culturale. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può operare sia in Italia che all'Estero.

Studio Rizoma è dedicata all'esplorazione del potenziale di una nuova politica e cultura transnazionale, lavorando in particolare attraverso gli strumenti della produzione artistica e culturale. L'associazione pone un'enfasi particolare sulla dimensione mediterranea.

Il principio che muove l'associazione è il rapporto tra democrazia e partecipazione: la crescente importanza delle istituzioni europee deve essere accompagnata dall'emergere di una vera soggettività politica transnazionale. L'Europa deve reinventare forme di politica e partecipazione che vadano oltre la tradizionale democrazia rappresentativa.

Il principio che muove l'associazione è l'eguaglianza: l'ineguaglianza tra ricchi e poveri, uomini e donne, migranti e non migranti, esistono e hanno le loro cause a un livello oltre lo stato nazione. L'orizzonte di una politica egualitaria deve diventare transnazionale al fine di affrontare la discriminazione nell'epoca della globalizzazione.

Il principio che muove l'associazione è l'attenzione al ruolo dell'Europa nel mondo: la solidarietà transnazionale implica la reinterpretazione delle relazioni tra lo spazio europeo e quello non europeo, con specifica attenzione allo spazio mediterraneo, lavorando per un sistema globale più giusto basato sullo sviluppo cooperativo e la giustizia globale.

Il principio che muove l'associazione è la cultura, nel senso che la politica non deve essere ridotta alla legislazione. Trovare modi migliori per vivere insieme è una ricerca culturale nella quale arte e umanità hanno un essenziale ruolo da giocare.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

1. Promuovere sperimentazione e produzione culturale negli ambiti dell'arte visiva, del teatro e della performance, della musica, della scrittura, della scultura, e più generalmente dell'arte in ogni sua forma.
2. realizzare ricerche, pubblicazioni, seminari, dibattiti e eventi pubblici
3. realizzare attività educative e formative
4. promuovere progetti di incontro e dialogo interculturale
5. Promuovere la cultura e dell'arte in generale anche attraverso l'organizzazione di festival, laboratori, seminari, conferenze, mostre, stages di perfezionamento, libri, audiovisivo, etc.
6. progettare e realizzazione di attività rivolte ai giovani coinvolgendo creativamente gli stessi;
7. promuovere e attuare iniziative di sensibilizzazione alla lettura;
8. promuovere attività di interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite con altre associazioni impegnate in attività spettacolistiche sia in

ambito nazionale che internazionale.

L'Associazione si propone, inoltre, di stabilire rapporti e collaborazioni con le Istituzioni pubbliche, con Enti privati ed Enti stranieri per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

1. ricevere contributi da Enti pubblici, privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
2. cooperare con altre Associazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali ed artistici;
3. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;
4. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;
5. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
6. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale;
7. avvalersi di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri servizi.

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo

ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 5 - SOCI

Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati nei modi e nei termini decisi dal Consiglio Direttivo. I soci possono essere sia cittadini italiani che provenienti da altri Paesi.

Sono soci: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da convenzioni. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezioni dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 - RENDICONTO ANNUALE

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio Direttivo entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, convocata in prima convocazione entro 120 gg dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;

Art. 10 - CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci in regola con l'iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. È l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta l'anno, in prima convocazione entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci, via fax, e-mail o e-mail certificata almeno dieci giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei soci;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;
- redige il rendiconto economico di gestione dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta nell'esercizio appena concluso;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- formula eventualmente il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in merito all'ammissione o alle dimissioni dei soci;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione;

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio

Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Il Segretario: ove nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Art.13 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione. Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali annuali. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Palermo

Firmato per approvazione

PRESIDENTE

SEGRETARIO